

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma

Posta Elettronica: [previmil@previmil.difesa.it](mailto:previmil@previmil.difesa.it)

Posta Elettronica Certificata: [previmil@postacert.difesa.it](mailto:previmil@postacert.difesa.it)

All.: 2 (due); Ann. ://.

**OGGETTO:** Modalità di attribuzione della rivalutazione automatica provvisoria dei trattamenti pensionistici per il 2024. Articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Seguito: f. n. M\_D A934676 REG2024 0000940 in data 08/01/2024

^^^^^^^^^^^^^^

1. Con la circolare a seguito, che per completezza si allega alla presente, sono stati indicati gli indici di perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2022 (valore definitivo) e 2023 (valore provvisorio), dopo la pubblicazione del decreto 20 novembre 2023 nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023.
2. L'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, dispone che nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
  - a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (598,61 € mensili), nella misura del 100 per cento: 7.781,93 € (pari a 598,61 € al mese per 13 mensilità);
  - b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
    - 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
    - 2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

./.

- 3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
  - 4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
  - 5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.
3. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ove ritenuto opportuno.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Antonella ISOLA